

(N. 1394)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1950

Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 gennaio 1949, n. 1 (articoli 6 e 7), furono adottati alcuni provvedimenti diretti a perequare l'onere dell'imposta generale sull'entrata gravante la produzione ed il commercio dei prodotti tessili di più largo consumo, compresi i filati destinati alla fabbricazione dei prodotti medesimi.

Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre 1949, s'imperniava sostanzialmente nella riduzione della aliquota normale dal 3 al 2 per cento per gli atti economici aventi per oggetto alcuni prodotti tessili (elencati nella tabella, allegato A, alla legge predetta) e nella esenzione dall'imposta per l'acquisto dei filati (elencati nella tabella B, alla legge stessa) da parte dell'industriale che li impiega direttamente nella propria industria.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta per i filati traeva motivo dalla opportunità di perequare l'onere tributario nei confronti di fabbricanti di tessuti che, non avendo un ciclo produttivo completo, acquistano il filato presso le filature; imposta che, invece, non grava le

industrie che accentrano tutte le varie fasi di produzione.

La funzione perequativa dell'esenzione concessa per il passaggio dei filati al diretto fabbricante di tessuti, trovò il suo completamento nella contemporanea riduzione dal 3 al 2 per cento della normale aliquota d'imposta sull'entrata per il commercio di alcuni tra i principali prodotti tessili e nel contemporaneo aumento della speciale imposta di fabbricazione sui filati che, gravando su tutti i fabbricanti, incide indistintamente su tutte le produzioni relative.

Un tale congegno tecnico di esenzione e riduzione di aliquota d'imposta sull'entrata, in stretta connessione con l'aumento dell'imposta di fabbricazione, tributi che nel settore tessile hanno aspetti tra di loro complementari, può ben dirsi che abbia costituito un felice esperimento di normalizzazione ed appianamento dell'onere tributario finale, senza alcuna ripercussione sul gettito di bilancio, dovendo anzi porre in evidenza come, sul raggiunto piano perequativo, sia stato possibile elimi-

nare in ragguardevole misura le zone di evasione.

La favorevole esperienza realizzata nella prima applicazione del citato provvedimento consigliò la sua rinnovazione, con qualche adeguamento, per l'anno 1950, come avvenne, infatti, con la legge 29 dicembre 1949, n. 955 (articoli 1 e 2).

Con il nuovo provvedimento di proroga, si realizzarono come accennato, alcune modificazioni al fine di dare alle nuove norme legislative una struttura più aderente alle finalità che sin dall'inizio si intendevano raggiungere e per eliminare altresì gli inconvenienti di ordine pratico a mano a mano segnalati dagli uffici e dalle categorie interessate nel corso della prima applicazione della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

Tali modifiche possono riassumersi: nell'ampliamento delle due tabelle con la inclusione nelle stesse anche di altri prodotti tessili che per le loro caratteristiche merceologiche e per l'uso cui sono destinati, non sembrava potessero ulteriormente escludersi dal nuovo regime tributario; nella riduzione dal 3 al 2 per cento dell'aliquota di imposta sui corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili elencati nella tabella A, limitatamente a quei prodotti, ad ogni modo, che dopo la lavorazione risultavano egualmente compresi in detta tabella.

La riduzione dell'aliquota per i corrispettivi di lavorazione deve inquadrarsi anche essa nel criterio generale di appianare il più possibile l'onere tributario che viene a cumularsi sul prodotto finito a seconda che l'industria realizza al completo il suo ciclo produttivo e deve invece avvalersi, per le lavorazioni intermedie della materia grezza e dei semilavorati, di industrie ausiliarie che esplicano solo l'attività di lavorazione.

Alla distanza ora di due anni dall'emanazione delle norme provvisorie adottate per il settore tessile, racchiuse nelle due leggi 7 gennaio 1949, n. 1, e 29 dicembre 1949, n. 955, e tenuto conto dei risultati ottenuti nel suddetto periodo di applicazione, sembra opportuno porre fine ad uno stato di cose del tutto precario con una sistemazione legislativa organica della materia, ed a ciò si provvede, appunto, con l'unito schema di legge.

Nel quadro delle produzioni tessili, la fabbricazione dei cucirini destinati al diretto consumo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche che involgono una serie di lavorazioni del filato (imbianchitura, lucidatura, ceratura, ecc.) e non già il semplice avvolgimento su bobine o rocchetti, non poteva considerarsi affatto diversa da quella, sia pure più complessa, della tessitura; di qui la opportunità di accordare alle due produzioni un eguale trattamento fiscale, consentendo all'una ed all'altra l'esenzione da imposta sull'entrata per l'acquisto del filato.

Per alcune fibre tessili, inoltre, le operazioni di binatura, torcitura e ritorcitura sono contemporanee a quelle di filatura: praticamente filatura, binatura, torcitura e ritorcitura si realizzano attraverso una sola fase di lavorazione per cui il tessitore acquista il filato già idoneo alle proprie produzioni beneficiando in pieno dell'esenzione da imposta sull'entrata.

Quando, invece, come si verifica per la seta e per le fibre tessili artificiali e sintetiche, le operazioni di binatura, torcitura e ritorcitura, devono necessariamente, sul piano esclusivamente tecnico produttivo, attuarsi separatamente dalla semplice filatura e sono affidate ad industrie separate (organizzazione orizzontale), restando fermo l'onere di imposta nel passaggio filatore-torcitore, verrebbe a frustrarsi il fine perequativo della legge tra industrie a ciclo completo ed industrie a ciclo rotto. Un tale stato di cose consigliava, quindi, di realizzare, come è previsto nello schema di legge, una unicità di scambio imponibile ai fini della incidenza dell'imposta sull'entrata per le due suddette qualità di filati nei rapporti fra filatore e fabbricante di tessuti, anche quando il filato formi precedentemente oggetto di trasferimento tra filatore e torcitore.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle importazioni di filati da parte di industriali fabbricanti di tessuti, dette luogo, nel passato, a non pochi rilievi da parte delle categorie interessate le quali fecero rilevare come essa costituisse un ingiustificato beneficio atteso che il filato importato non era gravato dell'onere relativo all'imposta pagata dai filatori per l'acquisto della materia prima e sui servizi consumati nella produzione. Un tale stato di cose,

dando vita a costi diversi, portava sul mercato eguali prodotti a prezzi egualmente diversi con evidente svantaggio della produzione nazionale. La quale, con la importazione della materia prima, realizza anche un postulato sociale, quale l'impiego della mano d'opera interna.

In vista di ciò, è sembrato opportuno parificare il trattamento dei filati importati dall'estero da parte degli industriali di tessuti, di filati cucirini e di filati ritorti, a quello dei filati di produzione nazionale che sono bensì esenti dal tributo nel passaggio ai detti industriali, ma hanno subito, come detto, l'incidenza dell'imposta all'atto dell'acquisto delle materie prime e su tutti i servizi consumati nella produzione. A tale scopo lo schema prevede la istituzione di una speciale aliquota dell'uno per cento da corrispondersi all'atto dell'importazione e che, con funzioni compensative, può ritenersi corrisponda, in via approssimativa, a quella assoluta sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei filati nazionali e sui servizi consumati per detta fabbricazione.

In sede, poi, di formulazione delle nuove tabelle annesse allo schema di legge, si è tenuta necessariamente presente, nella sua diversa partizione e nel suo specifico contenuto, la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione

ora in vigore, meglio disciplinando, con lievi perfezionamenti e ritocchi, d'altra parte richiesti anche dalle categorie produttive e commerciali interessate, tutta la materia oggetto dell'imposizione.

Con l'articolo 4 dello schema, infine, si tende a dare una più compiuta formulazione all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, al fine di ricondurre nella sfera di applicazione della disposizione stessa (riduzione dell'aliquota dal 3 al 2 per cento) tutte indistintamente le categorie di contribuenti chiamate ad assolvere l'imposta sull'entrata in abbonamento a norma dei decreti annualmente emanati dal Ministro delle finanze per delega legislativa. Per l'anno corrente, infatti, sono rimasti esclusi, dall'applicazione del provvedimento, gli autonoleggiatori da piazza e da rimessa, gli spedizionieri, gli agenti di cambio, ecc., senza che sussista, peraltro, un particolare motivo per l'esclusione medesima, atteso che la riduzione di aliquota tende esclusivamente a favorire il più possibile la perequazione del tributo attraverso dichiarazioni veritiere da parte del contribuente.

Il nuovo provvedimento, avuto anche riguardo all'istituzione della aliquota dell'uno per cento sulle importazioni di filati destinati a particolari settori industriali, non comporta una contrazione di entrata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 2.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato *B* alla presente legge, effettuata agli industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, o nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indica-

zione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella, allegato *B*, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento.

Art. 3.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A*, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento in base al volume degli affari a norma delle disposizioni in vigore è stabilita nella misura del 2 per cento, fatta eccezione per i prodotti e servizi soggetti ad aliquote speciali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

ALLEGATO A

TABELLA DEI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA IN BASE ALL'ALiquOTA DEL DUE PER CENTO CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE.

SETA E CASCAMI DI SETA.

- 608 - Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
- 609 - Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 - Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 - Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 - Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 - Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove.
- 618 - Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 - Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 - Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

- 621 - Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 - Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 - Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 - Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 - Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 628 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 - Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon o di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.

- 631 - Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati nè compresi altrove.
- 632 - Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 - Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 - Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 - Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE.

- 636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.
- 638 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 - Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste esclusi i veli da buratti.
- 642 - Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove.
- 643 - Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 - Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI.

- 651 - Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 - Filati di lana pettinata, puri e assimilati non preparati per la vendita al minuto.
- 653 - Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti non preparati per la vendita al minuto.
- 654 - Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 - Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 656 - Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 - Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 - Tessuti di peli grossolani non nominati nè compresi altrove.
- 659 - Tessuti di crini.
- 660 - Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 - Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE.

- 666 - Filati di cotone, puri e assimilati non lucidati, nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 - Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 - Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 669 - Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
- 671 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati.
- 673 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 - Tessuti di cotone, misti.
- 676 - Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 - Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÉ.

- 681 - Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
- 682 - Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 - Tessuti di lino o di ramié.
- 684 - Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI.

- 689 - Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 691 - Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
- 693 - Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 694 - Tessuti di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 695 - Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
- 696 - Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E GALLONI - PASSAMANERIA - TULLI
TESSUTI A RETE - PIZZI - GUIPURES E RICAMI.

- 700 - Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 - Tappeti da pavimento altri.
- 703 - Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

- 704 - Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri e misti.
- 705 - Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès), trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 - Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 - Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina, « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed i oggetti pronti per l'uso.
- 708 - Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali od in oggetti pronti per l'uso.
- 709 - Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 - Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI
TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI
DI MATERIE TESSILI.

- 711 - Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste.
- 712 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (olii, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 - Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 - Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 - Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 - Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 - Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 - Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
- 722 - Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali.
- 723 - Tele incerate e altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
- 724 - Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
- 726 - Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
- 727 - Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani ecc.), non nominati nè comprese altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 728 - Tessuti gommati, non nominati nè comprese altrove.
- 729 - Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè comprese altrove.

- 730 - Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
- 731 - Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
- 732 - Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati nè compresi altrove.

MAGLIERIA.

- 733 - Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 734 - Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 735 - Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 736 - Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 737 - Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 738 - Maglierie elastiche, anche gomate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO.

- 743 - Fazzoletti da tasca.
- 744 - Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
- ex-748 - Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE - CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI.

- 750 - Coperte confezionate.
- ex-751 - Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
- 752 - Sacchi da imballaggio.
- 753 - Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
- 767 - Campane di feltro per cappelli.
- ex-1350 - Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ALL'INDUSTRIALE TESSITORE, CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE.

SETA E CASCAMI DI SETA.

- 608 - Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
- 609 - Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 612 - Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI.

- 621 - Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 - Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 - Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 - Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 627 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE TESSILI SINTETICHE.

- 636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI.

- 651 - Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 - Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 - Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

- 654 - Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 - Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE.

- 666 - Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 - Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 - Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÉ.

- 681 - Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI.

- 689 - Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 691 - Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONI.

I. — L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente all'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. — È esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689-a) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.